

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

Legge 16 settembre 1960, n. 1016

Legge 10 ottobre 1975, n. 517

INDUSTRIA

Legge 13 febbraio 1952, n. 50

Legge 30 luglio 1959, n. 623

Legge 4 novembre 1963, n. 1457

Legge 1° dicembre 1971, n. 1101

Legge 8 agosto 1972, n. 464

Legge 30 aprile 1976, n. 374

D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902

Legge 12 agosto 1977, n. 675

Legge 16 maggio 1980, n. 178,
di conversione del D.L. 17 marzo
1980, n. 68

Legge 10 febbraio 1981, n. 22

Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Legge 18 marzo 1982, n. 85

Legge 29 maggio 1982, n. 308

LEGGE 16/9/1960, N. 1016 -

La legge 16/9/1960, n. 1016, che ha istituito il credito agevolato al commercio, ha cessato di operare, in termini di nuove concessioni, dal 1° luglio 1976 per effetto della legge 29/4/1976, n. 216, ma continua a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976.

Al 31/12/1982 erano ancora in corso di emanazione 20 decreti di liquidazione, dei quali 10 sono stati emessi nei primi 6 mesi del 1983.

Continua regolarmente l'emissione dei mandati di pagamento, disponendo la legge di stanziamenti fino al 1984.

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO -

La normativa istituita dalla legge 10/10/1975, n. 517 è stata più volte integrata e modificata: con la legge 24/4/1980, n. 146 che, fra l'altro, ha semplificato le procedure amministrative di concessione del contributo, successivamente, con il D.L. 31/7/1981, n. 414, convertito in legge n. 544 del 2/10/1981, che ha elevato gli importi massimi dei finanziamenti inizialmente fissati; recentemente con il DL 1/10/1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/82, n. 887.

Quest'ultima legge ha introdotto importanti innovazioni normative unitamente ad un aumento della relativa autorizzazione di spesa di complessivi 500 miliardi di lire, ripartiti in dieci anni, dal 1982 al 1991, nella misura di 50 miliardi all'anno.

Sono stati ulteriormente elevati i limiti massimi dei finanziamenti:

- lire 1 miliardo per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, nonché per quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- lire 2 miliardi per le cooperative di consumo ed i loro consorzi, nonché per tutte le forme di commercio associato costituite esclusivamente da piccole e medie imprese esercenti il commercio;
- lire 20 miliardi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

E' stato, inoltre, introdotto un limite minimo, fissato in 30 milioni di lire, agli importi di detti finanziamenti.

La quota riservata al commercio all'ingrosso, nell'ambito delle disponibilità finanziarie relative a ciascuna regione, può essere elevata, su proposta delle regioni medesime, fino al 50%, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, 7° comma della legge 517/75.

Non tutte le regioni hanno ancora formulate la loro proposta.

La citata legge 887/82 riserva, inoltre, 50 miliardi dello stanziamento complessivo di 500 miliardi, ripartiti nella misura di 5 miliardi all'anno per dieci anni, alla concessione di contributi alle cooperative e ai consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, che hanno per scopo sociale la prestazione di garanzie per facilitare la concessione di crediti ai soci.

Detti contributi sono concedibili nella misura massima dello 1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti.

L'onere finanziario relativo al 1982, in caso di accoglimento delle 70 domande di consorzi-fidi pervenute, ammonta a circa 1,5 miliardi di lire.

La legge 517/75 consente di accedere al finanziamento agevolato anche ad operatori sprovvisti di garanzie, avendo istituito, presso il Mediocredito Centrale, un fondo speciale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti.

A tutto il 1982 il Comitato di gestione istituito dall'art. 6 della legge 517/75 ha proposto la concessione del contributo per 6097 operazioni di finanziamento, di cui 1783 nel corso dell'anno 1982; n. 603 domande accolte dal Comitato non hanno avuto seguito su indicazione degli istituti di credito.

L'onere complessivo a carico dello Stato per le 5494 operazioni in essere al 31/12/1982 ammonta a circa 178,2 miliardi di lire.

Risultano giacenti in attesa della proposta da parte del Comitato, n. 3736 istanze di contributo.

Sono stati emanati 2828 provvedimenti di concessione e 840 di liquidazione, 58 dei quali sono decreti di concessione-liquidazione, in base alle nuove e più snelle procedure stabilite con la citata legge n. 146/80.

Sono stati, inoltre, emessi mandati di pagamento per un importo complessivo di 1,165 miliardi di lire. E' da rilevare che nel corso del 1982 la erogazione effettiva dei contributi, mediante i mandati di pagamento, ha reso pienamente operativa la legge, la cui attuazione ha ricevuto, fin dall'anno 1980, un notevole impulso.

Ad ulteriore conferma di ciò, risultano emessi, nei primi sei mesi del 1983, altri 613 decreti di liquidazione (di cui 327 di concessione-liquidazione) e mandati di pagamento per altri 3,1 miliardi di lire.

Tale intensificazione dell'attività del competente Ufficio della Direzione Generale del commercio non ha potuto produrre tutti i suoi effetti non avendo trovato una adeguata corrispondenza sul piano operativo, presso la Ragioneria Centrale, chiamata ad un primo controllo dei provvedimenti.

E' questa la ragione per la quale i dati qui riportati risultano sensibilmente diversi da quelli della tabella allegata.

LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, n.50 e successive modificazioni e integrazioni.

Provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità.

La legge prevede, per la parte di competenza del Ministero Industria, la concessione di un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali colpite da pubbliche calamità, che abbiano subito un danno non superiore a L. 4 milioni, nella misura massima di Lire 800.000 e comunque non superiore al 90% del danno accertato.

La procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo è la seguente: in seguito alla declaratoria di pubblica calamità, effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli interessati presentano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto decreto, la domanda di contributo al Prefetto della Provincia interessata.

Un apposita Commissione Provinciale tecnica accerta il danno subito dall'impresa che ha richiesto la concessione del contributo; successivamente viene emanato il decreto prefettizio per la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere all'impresa stessa.

Su richiesta del Prefetto vengono erogati dal Ministero Industria i relativi contributi mediante ordini di accreditamento commutabili in contabilità speciale.

Data la complessità della procedura non è possibile individuare un tempo medio per la sua attuazione.

Le autorizzazioni di spesa previste dalla normativa trovano collocazione nei capitoli di bilancio n.7053 (L. 3.500 milioni), n. 7058 (L. 3.000 milioni) e n. 7059 (L. 1.500 milioni).

Si tratta di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento sul quale, ovviamente, gli impegni potranno essere assunti nel termine dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato.

Si fa rilevare, infine, che la legge n.50/1952 e le altre norme che ad essa si richiamano, prevedono anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da quest'ultimo.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di Lire 3.190.250.000. per il periodo 1960-1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n.623 è stata abrogata dall'art.15 della legge 2/5/1976, n.183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/11/1976, n.902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n.623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di pre disposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente: l'operatore economico presentava le proprie istanze ad un Istituto di credito con venzionato, il quale trasmetteva le domande stesse al Ministero Industria, corredate da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento richiesto da parte dei propri Organi decisionali.

Presso il Ministero si provvedeva al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre la operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale. Successivamente veniva emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.

Le variazioni delle operazioni approvate che possono intervenire nel corso della durata del mutuo sono attualmente sottoposte, dopo l'abrogazione della legge in questione, al pa-

rere del Comitato interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 9/11/1976,n.902, che ha sostituito il precedente Comitato Interministeriale della legge n. 623/1959.

Sulla base del provvedimento dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti , più sopra citato, l'Istituto di credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

Detto contratto è, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo sugli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale situazione di incertezza, ovviamente, viene meno per il periodo di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea corresponsione del contributo statale, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possono essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento.

Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

Sulla legge n. 623 sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 30.000 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle Aziende mutuatarie dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo statale dovuto.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti, l'attuazione della prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di otto mesi dalla presentazione al Ministero della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di ammissione al contributo. Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante l'interdipendenza di tale fase con la stipula del contratto di mutuo alla quale non sempre gli Istituti di credito pervengono con la necessaria celerità.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457 e successive integrazioni e modificazioni di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi previsti dalla legge 1457/1963 possono classificarsi sotto un duplice aspetto: rispetto ai destinatari e rispetto alla natura dei contributi stessi. Rispetto ai destinatari, si ha la seguente distinzione: imprese danneggiate dalla catastrofe; imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla catastrofe; consorzio dei nuclei di industrializzazione. Rispetto alla natura dei contributi, si hanno: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture.

La predetta classificazione si rende necessaria per porre in evidenza i collegamenti funzionali tra le opere pubbliche per infrastrutture e le possibilità di insediamento di nuove imprese nella stessa zona. Infatti se non sono portate a termine o quanto meno condotte ad un certo stadio di realizzazione le opere per infrastrutture, non si pongono le premesse necessarie per stimolare i nuovi insediamenti. Questa interdipendenza ha in un secondo momento riflessi rilevanti ai fini della lunghezza dell'azione amministrativa diretta alla concessione dei contributi alle imprese interessate ad insediarsi nella zona in esame. Ovviamente le stesse condizioni non valgono per la concessione delle agevolazioni previste per le imprese esistenti nella zona all'epoca della catastrofe e dalla stessa danneggiate.

Contributi in conto interessi.

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042, se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializza-

zione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo ed ammortamento.

a) Contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041)

Le imprese interessate presentano l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei contributi di che trattasi alla locale Prefettura, la quale sentito il parere di un'apposita commissione provinciale e nell'ipotesi che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti prescritti, concede la propria autorizzazione, fissando l'ammontare degli investimenti assistibili con finanziamento agevolato. In questa sede, la Prefettura determina anche l'ammontare del contributo in conto capitale.

Sulla base della predetta autorizzazione l'operatore economico può prendere contatti con un istituto di credito convenzionato ai fini dell'ottenimento del finanziamento agevolato. L'istituto, se favorevole, trasmette la proposta di finanziamento corredata da una propria relazione a questo Ministero, il quale con decreto di concerto col Ministero del Tesoro concede il contributo. Sulla scorta di detto decreto può essere stipulato il contratto tra istituto di credito ed operatore.

I contributi vengono concessi durante l'utilizzo del finanziamento secondo lo stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del 90 per cento del finanziamento autorizzato, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati si procede secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 57.675 milioni per il periodo 1963 - 1991.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042).

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e di Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo avere deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposto al parere del competente comitato interministeriale sul

la base del quale viene emesso il decreto di concessione dei contributi, decreto che riguarda sia i contributi in conto capitale sia i contributi in conto interessi. Ai fini dell'ottenimento di questi ultimi, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi al predetto finanziamento sono corrisposti da questo Ministero secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale e nei limiti del 90 per cento del finanziamento autorizzato. A lavori ultimati, l'erogazione avviene secondo il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto di credito.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a lire 49.875 milioni per il periodo 1964 - 1990.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7043 ammontano a L. 22.105 milioni per il periodo 1963-1977, quelle a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 11.120 milioni per il periodo 1964-1976.

I contributi in esame vengono concessi unitamente a quelli in conto interessi e sono erogati agli interessati da questo Ministero, o per il tramite della locale Direzione Provinciale del Tesoro (cap. 7043) o direttamente (cap. 7045) sulla scorta della delibera di concessione e dello stato di avanzamento dei lavori certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, secondo le seguenti procedure.

- a) Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).

La domanda di contributo è presentata, corredata col progetto di investimenti, alla locale Prefettura, la quale, sentita l'apposita Commissione Provinciale, emette il relativo decreto di concessione. Sulla scorta di tale provvedimento lo operatore economico può avviare i lavori ed iniziare la procedura prevista per l'ottenimento dei contributi in conto interessi, se richiesti.

L'erogazione dei contributi avviene ad opera di questo Ministero, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio tecnico Erariale del luogo. Il pagamento avviene con ordinativo di spesa intestato al Direttore della locale Direzione Provinciale del Tesoro e riscuotibile presso lo stesso Ufficio.

- b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7045).

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; parere che, corredata dalla predetta domanda e solita documentazione, viene trasmesso a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi?

Il contributo in conto capitale viene concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, previa presentazione per il tramite del consorzio del "certificato di vigenza" rilasciato dal tribunale competente per territorio.

Contributi al Consorzio dei nuclei di industrializzazione
(capitolo 7044).

Occorre premettere che il contributo di che trattasi non ha la natura del concorso nelle spese, in quanto lo Stato sostiene l'intero onere occorrente alla realizzazione dei progetti.

Il Consorzio di Belluno e Pordenone predispone i progetti relativi alla infrastruttura da realizzare nell'ambito dei nuclei di industrializzazione della zona del Vajont e li sottopone all'approvazione del Magistrato per le acque e/o del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia e Trieste, organi tecnici del luogo legittimati a giudicare sulla opportunità della realizzazione dei progetti di che trattasi.

Sulla base della predetta documentazione il Consorzio chiede il contributo a questo Ministero.

Il contributo stesso viene concesso senza ulteriori provvedimenti direttamente al Consorzio mediante ordinativo di spesa pagabile presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il Consorzio è tenuto a presentare un rendiconto delle spese sostenute allegando le relative quietanze e atti giustificativi.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate si fa presente che circa 500 di esse, hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla norma in esame.

Si fa rilevare inoltre che la erogazione dei contributi in conto capitale e dei contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione può essere giudicata soddisfacente, in quanto tutte le autorizzazioni di spesa sono state impegnate.

L'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata più difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

In ogni modo, sulla scorta delle domande di finanziamento agevolato approvate può desumersi che le autorizzazioni di spesa relative a queste agevolazioni potranno essere completamente impiegate.

Dall'1/1/1978 le competenze relative ai consorzi siti nelle Regioni a statuto ordinario sono state trasferite, ai sensi del D.P.R. 616/1977, alle Regioni, al riguardo comunque, si informa che tutte le autorizzazioni di spesa stanziata sul cap. 7044 previste in L. 7.900 milioni per il periodo 1964-78, sono state esaurite con l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Si fa presente infine che con legge 10 maggio 1983, n.190 concernente ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, lo stanziamento già previsto per contributi in conto capitale alle imprese che si insediano

nelle aree dei Consorzi (cap. 7045), è stato complessivamente aumentato di L. 9.000 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1986 e lo stanziamento già previsto per contributi in conto interessi alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap. 7042), è stato complessivamente aumentato di L. 7.750 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1986.

LEGGE 1° DIC. 1971, N. 1.101 e successive integrazioni disposte con leggi 7/6/1975, n. 228 e 24/5/1976, n. 350.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile.

La legge 1.101/1971 ha previsto la conversione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese tessili e alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili per l'attuazione di programmi di investimento.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 281 miliardi per il periodo 1972 - 1989 (capitolo di bilancio 7542).

La legge n. 1.101 è stata abrogata dall'art. 17 della legge 12/8/1977, n. 675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge in questione l'operatore economico doveva presentare la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvedeva ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale.

Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo veniva emanato il decreto di approvazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale presentati, con la conseguente ammissione al beneficio dei contributi richiesti.

Sulla scorta di questo provvedimento l'operatore prende contatti con un Istituto di credito per l'ottenimento della delibera della concessione del finanziamento agevolato e la successiva stipula del relativo contratto.

Questo contratto viene inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi e per la liquidazione dei contributi statali da corrispondere annualmente alle imprese ammesse per tutta la durata del mutuo.

Le variazioni relative ai piani approvati, che possono intervenire durante l'esecuzione degli investimenti o nel corso della durata del mutuo, sono sottoposte attualmente al parere del Comitato tecnico previsto dall'art. 4 della legge 12/8/1977, n. 675 che

na sostituito, ai fini dell'applicazione della legge n. 1.101, il precedente Comitato interministeriale.

Sulla legge n. 1.101 sono state approvate circa 900 domande; per circa 880 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti sono stati finora stipulati per circa 650 operazioni.

L'applicazione della norma in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, già trattati riguardo all'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, un ulteriore elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore economico autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi, poi, l'Istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno a concederlo nella misura autorizzata.

In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando ed in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio, dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti la prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione dei piani di ristrutturazione. Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante la interdipendenza temporale di tale fase con la delibera della concessione del finanziamento da parte di un Istituto di credito e soprattutto con la stipula del relativo contratto di mutuo, per la quale la norma in esame non impone una scadenza.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 - ART. 9 e successive integrazioni disposte con legge 7/6/1975, n. 230 e con decreto legge 30 aprile 1976, n. 256, convertito in legge 24/5/1976, n. 350.

Provvidenze agli imprenditori per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

L'art. 9 della legge 464/1972 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese in crisi con personale in Cassa Integrazione Guadagni per l'attuazione di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

La norma in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 813 miliardi per il periodo 1972-1992 (capitolo di bilancio 7543).

L'art. 9 della legge n. 464 è stato abrogato dall'art. 17 della legge 12/8/1977, N. 675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Ai sensi di detta legge sono state approvate circa 300 domande; per circa 280 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti risultano finora stipulati per circa 220 operazioni.

La procedura per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla norma in esame è identica a quelle già indicate per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101. Così dicasi per gli elementi di incertezza ai fini delle previsioni di spesa e per il normale tempo tecnico di attuazione delle varie fasi dell'iter procedurale. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili
tra piccole e medie imprese.

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 374/1976, il Ministero dell'Industria gestisce la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore dei consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di investimenti fissi, mentre il Ministero del Commercio con l'Estero gestisce la concessione di provvidenze incentivanti ai fini delle esportazioni.

Per quanto concerne la competenza del Ministero Industria, la legge prevede un contributo sugli interessi, nella misura del 6% per gli investimenti realizzati nel Centro-Nord e dell'8% per quelli realizzati nel Mezzogiorno sui finanziamenti accordati in misura pari al 70% degli investimenti e per un periodo d'ammortamento non superiore a dieci anni.

Detta legge 374/1976 è stata abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 che ha trasferito le competenze del Ministero al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 50 miliardi per il periodo 1976 - 1989; gli stanziamenti di bilancio corrispondenti a dette autorizzazioni di spesa vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle Regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferito a detti Enti.

Le autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero Industria trovano collocazione nel capitolo 7544 del bilancio.

Alla data dell'abrogazione della legge, a valere sulle disponibilità previste erano stati approvati 12 programmi di investimento comportanti un onere per lo Stato di circa 2 miliardi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa previste per il periodo 1976 - 1981, L. 2 miliardi sono stati impegnati a carico dell'esercizio 1981 a fronte dei programmi soprarichiamati, L. 12 miliardi sono stati trasferiti, nella misura di L. 4 miliardi ciascuno, al Ministero per il Commercio Estero, al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La procedura per la concessione dei benefici previsti dalla norma in esame è identica a quella illustrata per le leggi

n. 1.101/1971 e per l'art. 9 della legge n. 464/1972, che per brevità si riassume:

l'operatore economico presenta la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvede ad istruire le relative pratiche e a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto d'ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del relativo contratto.

Detto contratto viene successivamente inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi. Il tempo tecnico necessario per l'attuazione della procedura sopraesposta non può essere definito in linea generale, in quanto dopo l'approvazione del programma di investimenti da parte del Ministero, gli operatori economici debbono attendere il finanziamento da parte di un Istituto di Credito che non sempre procede con la necessaria celerità.

La legge n. 374/1976 non ha incontrato il favore dei destinatari come dimostrato dal modesto numero di domande pervenute a questo Ministero dall'inizio dell'attuazione della legge fino alla sua abrogazione (n. 40 in totale, delle quali n. 5 hanno poi successivamente rinunciato) e non ha visto compiutamente conseguita la sua primaria finalità di stimolo alla formazione di raggruppamenti di imprese per la realizzazione di servizi comuni.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N.902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimenti per l'ammodernamento degli impianti ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

La norma in questione prevede autorizzazioni di spesa per L. 1.120 miliardi per il periodo 1976-1988. Dette autorizzazioni di spesa trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio. A tale capitolo sono affluite, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 902/1976, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni per un importo di L. 199 miliardi.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del D.P.R. 902/1976 è identica a quella illustrata per la legge n.623 del 30 luglio 1959, che di seguito si riassume:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 902/1976.

- In conseguenza del parere favorevole espresso dal Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
- Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.
- Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1°luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

L'applicazione della norma in esame dà luogo, sul piano contabile, agli stessi problemi cui si è fatto cenno nella relazione sulla legge 30/7/1959, n.623.

IL D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 3970.

Fino alla riunione del 12/4/1983 il Comitato ha approvato n.2940 domande per impegni globali previsti di 741 miliardi.

E' da aggiungere che l'art.5 della legge 24/12/1979, numero 650 contempla l'estensione dei benefici previsti da l D.P.R. 9/11/1976, n.902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. 6/3/1978, numero 218.

Giova, infine, ricordare che l'art.3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n.414 convertito in legge 2/10/1981, n.544 ha raddoppiato i limiti dimensionali relativi al capitale investito e all'investimento globale previsti dal D.P.R. 902/1976.

E' da presumere, quindi, in relazione alle suddette estensioni dei benefici di cui al D.P.R. 902/1976, che le autorizza-

zioni di spesa previste dalla norma in esame verranno completamente assorbite.

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art.3 della legge n.675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31/12/1982 con il D.L. 30/9/1981, n. 545.

Detto "Fondo" , è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n.675/77).

Ai fini della legge in esame si intendono:

- per progetti di ristrutturazione: i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici anche modificandone la ubicazione, nell'ambito dell'occupazione aziendale preesistente;
- per progetti di riconversione: sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree sufficientemente sviluppate del Centro-Nord (di cui all'art.8 del D.P.R. 902/1976) mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori meridionali.

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per i finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto

capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi alle imprese artigiane in conto interessi ed in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

1 - l'art. 29 della legge 12/8/1977 n.675 ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" l'ammontare di 4565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.180 miliardi

lettera b) = 2.385 miliardi

2 - Con delibera del 27.3.1980 il CIPI ha indicato, tra l'altro, per ciascuna voce di spesa l'attribuzione agli stanziamenti di cui alle lettere precisate al punto 1), riservando in favore delle iniziative per nuovi impianti ed ampliamenti nel Mezzogiorno le seguenti quote:

lettera a) = 150 miliardi

lettera b) = 238,5 miliardi

Nella stessa sede ha individuato altri interventi di varia natura oggi quantificabili in circa 600 miliardi da imputare alla lettera a), di cui:

100 mld.= fondo manodopera, art.4, 2° comma legge 675/77

60 mld.= fondo centrale .. garanzia, art.20, legge 675/77

298 mld.= stima IVA, art.18, legge 675/77

50 mld.= stima CONSORZI, art.19, legge 675/77

87 mld.= mobilità manodopera, art.28, legge 675/77

5 mld.= spese funzionamento, art.16, legge 675/77

3 - L'art.3 del D.L. 31/7/1981, così come risulta modificato dalla legge di conversione n. 544 del 2.10.1981, ha disposto l'utilizzo, a valere sulle disponibilità del "Fondo ex legge 675/1977", in favore di diversi interventi per un ammontare globale di 820 miliardi e precisamente:

460 miliardi sulla lettera a)

360 miliardi sulla lettera b)

4) Con delibera del 28/9/1982 il CIPI ha disposto che i mezzi ancora disponibili sui conferimenti di cui al punto 1, lett. a) e b) dell'art. 29 della legge n. 675/77, destinati al sostegno di iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, possono essere utilizzati, anche integralmente, per il finanziamento degli intereventi in favore dei processi di ristrutturazione;

5) Dal combinato disposto delle norme e delibere CIPI sopracitate, risultano utilizzabili:

- per interventi di ristrutturazione e riconversione :

lettera a) = 970 miliardi

lettera b) = 1786,5 miliardi

- per interventi relativi a nuovi impianti e ampliamenti nel Mezzogiorno (cfr. punto 2):

lettera a) = 150 miliardi

lettera b) = 238,5 miliardi

per un totale quindi di 3.145 miliardi

Per usufruire dei benefici di cui alle lettere a) - b) dell'articolo 4/675 l'impresa deve presentare la richiesta in triplice copia ad un Istituto di Credito.

Nel caso in cui invece richieda la sola agevolazione prevista al punto c) (contributo sull'emissione di obbligazioni) la domanda va presentata direttamente al Minindustria.

Se tale agevolazione è richiesta insieme con le agevolazioni di cui ai punti a) e b) la domanda va presentata allo Istituto.

Per i contributi previsti alla lettera e) la domanda va presentata al Ministero dell'Industria.

Per i progetti di investimento superiori a 30 miliardi l'Istituto deve trasmettere i risultati dell'istruttoria anche alla Regione che entro 40 giorni può esprimere il proprio parere al CIPI con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

L'Istituto, dopo aver completato l'istruttoria e dopo aver

deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i mezzi propri, entro il termine di 4 mesi, trasmette al CIPI, tramite il Minindustria, la domanda di concessione delle agevolazioni.

Trimestralmente gli Istituti sono tenuti a comunicare al Minindustria l'elenco e l'importo delle domande non accolte.

Il Minindustria può richiedere la copia di tali domande al Ministero del Lavoro che deve accertare le esigenze di formazione della manodopera necessaria.

Il CIPI delibera la concessione delle agevolazioni su proposta del Comitato tecnico 675 (art. 4 - comma 5°) e il Minindustria comunica all'Istituto e all'impresa la delibera stessa adottando i provvedimenti di concessione.

L'Istituto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alla lettera a) e b) articolo 4/675 e ne invia copia autentica al Minindustria.

Pervenuto al Ministero il contratto di mutuo e la relativa documentazione contabile, si procede alla emanazione del provvedimento di impegno definitivo sulla base del quale verranno corrisposti annualmente i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo stesso.

Al 24.3.1983 risultano pervenute al Ministero n. 160 pratiche; di queste 110 sono già state approvate e comportano impegni per L. 3.667 miliardi circa per cui i fondi a suo tempo stanziati sono già stati esauriti.

Le domande attualmente in istruttoria al Ministero comportano oneri per 2.600 miliardi circa di cui L.Mdi 2.230 relative ad emissioni obbligaz. Inoltre, si ha notizia che altre domande sono in corso di istruttoria presso gli Istituti di credito per importi molto sensibili ammontanti a circa L.Mdi 2.800.

Una valutazione di massima porta ad indicare in L. 5.800 miliardi il maggior fabbisogno per far fronte sia alle domande in istruttoria che a quelle pervenute agli istituti finanziari.

Nell'ambito della legge finanziaria già approvata dalla

Camera dei Deputati l'art. 18 stabilisce il rifinanziamento della legge per complessive 5.300 miliardi di lire da imputare come segue:

- 1. mdi 1.800 alla lettera a)

- 1. mdi 3.500 alla lettera b)

dell'art. 29 I della legge 675/77.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE N. 675/77 — PROGETTI APPROVATI DAL COMITATO TECNICO
AL 4.3.1983

SETTORE	N. iniziativa	Investimenti ammessi alle agevolazioni		Finanziamento bancario		Mutuo diretto		Contributo in c/capitale		Oneri globali dello Stato	
		L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%
1. Tessile	37	310.841	4,69	140.076	5,68	12.738	1,42	15.934	2,75	140.196	3,43
2. Siderurgico	12	2.106.020	31,75	754.372	30,59	322.649	35,98	271.958	46,86	1.548.821	37,95
3. Chimico	7	876.099	13,21	324.597	13,16	133.592	14,89	85.055	14,65	604.804	14,82
4. Chimica Fine e Secondaria	10	472.002	7,11	192.384	7,80	41.475	4,62	23.260	4,01	252.080	6,18
5. Alimentare e Agro Alimentare	7	92.455	1,39	45.139	1,83	261	0,03	1.701	0,29	23.559	0,58
6. Carta	7	231.412	3,49	97.338	3,95	19.966	2,23	29.715	5,12	170.003	4,17
7. Elettronica	5	101.158	1,52	41.328	1,67	10.104	1,13	11.607	2,--	61.774	1,51
8. Meccanica Strumentale	7	190.840	2,88	75.133	3,04	19.629	2,19	14.416	2,48	92.392	2,26
9. Aeronautico	5	158.947	2,40	65.263	2,65	14.160	1,58	--	--	58.408	1,43
10. Auto	13	2.093.531	31,56	730.717	29,63	322.265	35,93	126.776	21,84	1.129.604	27,67
11. Totale (1)	110	6.633.305	100,--	2.466.347	100,--	896.839	100,--	580.422	100,--	4.081.641	100,--
(2)											

(1) Di cui:											
- Nord	3.573.156	53,87	1.387.399	56,25	390.986	43,60	--	--	--	1.294.233	31,71
- Sud	3.060.149	46,13	1.078.948	43,75	505.853	56,40	580.422	100,--	580,--	2.787.408	68,29

(2) Tipo iniziativa:											
- Ristrutturazione	6.069.217	91,50	2.259.284	91,60	814.465	90,82	472.509	81,41	472,509	3.599.540	88,19
- Ricostruzione	57.357	0,86	26.987	1,09	--	--	8.175	1,41	8.175	46.780	1,15
- Ampliamento	106.800	1,61	38.400	1,57	19.200	2,14	17.160	2,95	17.160	91.908	2,25
- Nuovo impianto	399.931	6,03	141.676	5,74	63.174	7,04	82.578	14,23	82.578	343.413	8,41

LEGGE 16 MAGGIO 1980, n. 178 DI CONVERSIONE DEL D.L. 17.3.1980,
N. 68 -

Disposizioni sui consumi energetici

L'art. 8 autorizzava questo Ministero ad erogare le somme necessarie a compensare il maggiore onere derivante dalla necessità di assicurare la copertura del fabbisogno di gasolio fino al limite di lire 50 miliardi e di g.p.l. fino a lire 7 miliardi, così ripartite:

- lire 45 miliardi per l'anno 1979
- lire 12 miliardi per l'anno 1980.

Fu istituito, allo scopo, il cap. 7702.

Gli importi relativi ad entrambi gli anni citati sono passati nei residui e nell'anno 1982, a fronte di una cassa di Lire 50 miliardi per il gasolio, sono stati effettuati pagamenti per un importo di lire 48.740.462.119. Per la rimanente somma di lire 1.259.537.881 si è in attesa del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine a istanze di rimborso da parte di tre società. La somma, in caso di parere positivo, sarà attribuita fra tutte le altre Società alle quali è stato effettuato un taglio del 14% per eccedenza dell'importo richiesto rispetto a quello disponibile di 50 miliardi di lire.

Circa, poi, i 7 miliardi per il g.p.l. nel corso dell'anno 1983 sono stati effettuati pagamenti per un importo di lire 1.685.708.285, mentre i restanti pagamenti sono subordinati alla conclusione degli accertamenti campione da parte degli organi di polizia tributaria, previsti dalla delibera CIP, tuttora in corso.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1981, n. 22

Disciplina delle scorte petrolifere

La legge 10.2.1981, n. 22 che commette all'ENI di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, ha stanziato la somma di lire 300 miliardi ripartita in ragione di lire 230 miliardi per l'anno finanziario 1981 e 70 miliardi per l'anno finanziario 1982.

L'ENI entro il 4 marzo 1982, termine ultimo prescritto dalla citata legge, ha comunicato di avere effettuato gli acquisti per la realizzazione della scorta ed ha avanzato la richiesta di anticipazione per l'intera somma di lire 300 miliardi.

Con decreto interministeriale del 28 dicembre 1982 è stata pertanto disposta l'anticipazione all'ENI dei 70 miliardi dell'anno finanziario 1982.

Con successivo decreto interministeriale del 25 marzo 1983 è stata altresì disposta una ulteriore anticipazione di 76 miliardi, nei limiti dell'esercizio provvisorio, sulla somma di 230 miliardi non utilizzati nell'esercizio finanziario 1981 e reiscritti a cassa per l'anno 1983.

Poiché l'ENI ha infine presentato, in attuazione del disposto dell'art. 3 della citata legge n. 22, il rendiconto della gestione della scorta strategica relativo all'anno 1982 ed ha chiesto il saldo del credito, risultante dal credito complessivo della gestione e delle anticipazioni già erogate, pari a Lire 175.057.276.822, con Decreto interministeriale in data 2 agosto 1983 è stata disposta l'erogazione dell'intera disponibilità residua dello stanziamento di legge pari a lire 154 miliardi.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17/2/1982, n. 46 prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il C.I.P.I. con deliberazione in data 30 marzo 1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi e ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Per far fronte ai sopraspecificati interventi, l'art. 18 della legge 46/82 autorizza, a carico del bilancio dello Stato, uno stanziamento complessivo, nel triennio 1981 - 1983, di L. 1.500 miliardi, di cui 500 miliardi quale quota per l'esercizio finanziario 1981, rimettendo alla legge finanziaria degli esercizi successivi la determinazione delle rimanenti quote.

La legge finanziaria/bis 7 agosto 1982, n. 526 autorizza per l'esercizio 1982 la quota di L. 500 miliardi (art. 45) e relativamente allo stesso esercizio incrementa lo stanziamento di L. 100 miliardi, ponendo detta somma a carico delle disponibilità del "Fondo investimenti e occupazione" (artt. 51 e 64).

L'autorizzazione di spesa complessiva è pertanto di L. 1.600 miliardi.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, (capitolo 7548) secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 da gestire in contabilità fuori bilancio.

Premesso che l'erogazione dei finanziamenti è a carico del "Fondo" e che la stessa è prevista mediante contratto stipulato fra Ministero dell'Industria e impresa beneficiaria delle agevolazioni, al Fondo stesso dovranno affluire anche i rimborsi dei mutuatari, che effettueranno i relativi versamenti al capitolo n. 4721 del capo XVIII dello Stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico

del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17/2/1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata saranno successivamente trasferite al citato capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7548.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di investimenti a questo Ministero;
- il Ministro dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo" previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 16 della legge 46/1982;
- il C.I.P.I. delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento, come già accennato, avviene a seguito di contratto da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

Al 31/12/1982 il Comitato Tecnico di cui all'art. 16 della legge 46/82 ha espresso parere favorevole all'ammissione all'intervento del Fondo dei programmi di innovazione di n. 16 aziende.

Le delibere del Comitato relative ai suddetti programmi non sono state seguite dalla delibera C.I.P.I., atto definitivo per l'assunzione degli impegni a carico del "Fondo", in quanto si sono dovuti preliminarmente definire aspetti riguardanti alcuni elementi di valutazione dei programmi di innovazione ed il limite massimo di intervento dello Stato.

Detti aspetti sono stati definiti con la delibera del C.I.P.I. del 30 marzo 1983.

Per tali motivi a fronte dei piani approvati nel 1982 non è stato possibile assumere impegni a carico del predetto esercizio finanziario.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - ART. 20

Interventi in favore delle imprese siderurgiche

L'art. 20 della legge 17/2/1982, n. 46 prevede la concessione di contributi alle imprese siderurgiche rimaste in attività almeno fino al 1979 che realizzino riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico od obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31/12/1980.

Il predetto art. 20 è stato modificato ed integrato dal D.L. 31/1/1983 n. 19 convertito in legge 31.3.1983 n. 87, che tra l'altro ha previsto la estensione delle agevolazioni alle imprese che attraverso la soppressione di impianti riducono la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas.

Lo stesso art. 20 della legge 46/82 autorizza uno stanziamento da iscriverne nello stato di previsione della spesa di questo Ministero dell'importo complessivo di L. 300 miliardi riferito al triennio 1981 - 1983, di cui L. 50 miliardi quale quota da iscriversi per l'esercizio finanziario 1981 e rimette alla legge finanziaria degli anni successivi la determinazione delle rimanenti quote.

L'art. 46 della legge finanziaria 7 agosto 1982, n. 526 ha autorizzato per l'esercizio 1982 la spesa di L. 100 miliardi.

Gli stanziamenti di cui sopra vengono iscritti nel capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, istituito nel corso del 1982.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio aperta nel corso del 1982 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici"

La procedura relativa all'applicazione del citato art. 20 è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda di contributo a questo Ministero;

- sulle domande di contributo delibera il C.I.P.I., su proposta del Ministro dell'Industria, previa istruttoria eseguita da un apposito Comitato Tecnico;
- la erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31/12/1982.

Il termine per la soppressione degli impianti è stato prorogato al 31/12/1983 dal citato D.L. n. 19/83.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche private sono n. 78.

Alla data del 31/12/1982 la situazione era la seguente:

- a - domande definite dal Comitato tecnico previsto dall'art. 20/46:
n. 8

Capacità produttiva soppressa: - acciaio grezzo t/a
471.000
- laminati o semilavorati t/a 175.000

Contributo proposto: L. 29 miliardi circa

- b - domande in istruttoria: n. 70

Capacità produttiva soppressa dichiarata dalle Aziende:
- acciaio grezzo: t/a
7.102.275
- laminati o semilavorati: t/a 6.537.673

Contributo richiesto: L. 1.490 miliardi circa.

LEGGE 18 MARZO 1982, N. 85

Concessione al Comitato Nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di L. 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980/1984. -

Il suddetto contributo finanziario è stato assegnato per lo sviluppo delle attività dell'Ente nel quinquennio considerato con destinazione di 2.500 miliardi alle azioni nel settore nucleare e 390 miliardi per gli interventi concernenti le energie rinnovabili ed i risparmi energetici.

In particolare il contributo è stato determinato dalla legge in L. 325 miliardi per l'anno finanziario 1980 ed in Lire 550 miliardi per ciascuno degli anni successivi. All'adeguamento di detti contributi, con il rimanente importo di L. 365 miliardi, la legge stessa stabilisce che si provvederà con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria. Al riguardo l'ENEA ha chiesto l'iscrizione per intero di detto importo nella legge finanziaria per il 1983 e, non avendolo ottenuto, ha rinnovato la richiesta per il 1984.

Quanto sopra anche nella considerazione che è stata nel frattempo emanata la delibera CIPE prevista dalla legge n. 85 sopracitata, contenente l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie per la realizzazione dell'esercizio dei grandi progetti dell'Ente e cioè del PEC (Prova Elementi Combustibili reattori veloci) e CIRENE comportanti un onere aggiuntivo di 460 miliardi.

LEGGE 29 MAGGIO 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

La legge 308 ha iniziato ad operare nel 1983 a seguito anche dei decreti di applicazione della legge emanati nell'anno. Relativamente ai capitoli di competenza del Ministero Industria, sono state effettuate le istruttorie formali e tecniche della quasi totalità delle domande di contributo pervenute e sono stati emessi i relativi decreti di concessione. Sono in corso attualmente i sopralluoghi tecnici, volti a verificare la rispondenza delle realizzazioni con i progetti approvati che, in caso positivo, daranno luogo alla emissione dei mandati di pagamento.

I decreti di concessione impegnano in pratica gli stanziamenti di bilancio relativi all'anno 1981 e si prevede per il 1984 il pagamento di questi oltre l'impegno ed il pagamento delle quote di bilancio relativi all'anno 1982.

Per quanto attiene invece i capitoli di competenza Regionale (Art. 6, 7, 8, 9) la delibera del C.I.P.E. dell'8 giugno 1983 stabilisce i criteri di ripartizione dell'intero ammontare dei fondi di competenza alle Regioni stesse.

Con successiva delibera del Ministro dell'Industria, sono in corso di trasferimento i fondi sopra citati dai capitoli di spesa del Ministero dell'Industria alle singole Amministrazioni Regionali.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 16 aprile 1981, n. 140

GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO NELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA (ART. 6 QUATER LEGGE 16.4.1981, N.140).

In relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la piena attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego della Campania e della Basilicata (trasparenza del mercato del lavoro, miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, snellimento delle procedure di collocamento, informazione dell'utenza sul mercato del lavoro e sulle professioni), si é espletata una mole di attività programmata secondo una precisa scala di priorità.

Si sono così concretizzati i seguenti atti secondo un ordine logico e in vista dell'automazione dei servizi:

- a) insediamento delle sezioni circoscrizionali in strutture immobiliari idonee reperite attraverso contratti di locazione e di acquisto;
- b) attrezzaggio delle sedi reperite con la dotazione di arredi e mezzi tecnici tali da garantire un grado sufficiente di operatività;
- c) formazione del personale addetto a tali uffici.

A tal riguardo, si formulano alcune osservazioni in merito a ciascun aspetto:

a) reperimento di locali idonei

Alla fine del 1982 risultano reperite 22 sedi (tra definitive e provvisorie) per altrettante sezioni circoscrizionali delle 39 complessivamente istituite nelle due regioni, con un incremento di 8 strutture immobiliari rispetto al 1981.

Le ragioni delle gravi difficoltà emerse nel corso dell'attività di reperimento delle sedi sono state ampiamente evidenziate nella relazione redatta per l'anno 1981 da questo Ministero. La situazione ha conosciuto nel 1982 momenti di ancora più evidente gravità a causa dell'ulteriore peggioramento della situazione immobiliare.

b) attrezzaggio

Sempre alla stessa data risulta dotata dell'attrezzaggio-base la quasi totalità delle sedi reperite.

E' da sottolineare che, a seguito dell'esperienza maturata, l'attrezzaggio base di una sede ha assunto dimensioni più vaste e qualitativamente più moderne di quelle previste nel 1981. Oltre agli arredi, alle macchine da scrivere e da calcolo, alle fotocopiatrici, ai sistemi di scrittura e agli elettroarchivi, le sedi risultano dotate di un:

- 1- sistema telefax per la messaggistica veloce delle informazioni sui posti di lavoro disponibili;
- 2- sistema copy and copy costituito da preparatori di matrici e stampante;
- 3- sistema di registrazione per conferenze e riunioni degli organi collegiali;
- 4- una cassaforte.

Nel corso dell'anno 1982 sono stati, inoltre, stipulati contratti per l'attrezzaggio di nuove sedi che saranno dotate dei mezzi tecnici sopra descritti.

In relazione all'attrezzaggio delle sedi va sottolineato come il Ministero abbia inteso dare contenuti di fattibilità a quel settore di attività che si prefigge il compito di incidere profondamente sulla qualità del servizio reso all'utenza dotando le sedi di specifiche attrezzature tecniche a supporto di particolari esigenze di servizio.

Rientra in questo quadro l'iniziativa del Ministero denominata progetto INFORM che si propone l'obiettivo di fornire agli utenti (disoccupati in cerca di prima o nuova occupazione, lavoratori part-time in cerca di lavoro a tempo pieno, apprendisti) tutte le più qualificate informazioni sul mercato del lavoro e sulle professioni.

Con l'attuazione del progetto INFORM, presentato alle parti sociali nel corso del Convegno nazionale "L'occupazione negli anni '80 in Italia", il Ministero del lavoro intende riqualificare l'azione promozionale e di indirizzo nel campo delle politiche del lavoro, che era stata individuata fin dal 1976 come istituzionalmente propria degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e che non si è potuta allora realizzare per la insufficienza dei mezzi e la gravissima carenza di personale.

In particolare l'informazione deve riguardare:

- il mercato del lavoro e le sue connotazioni qualitative e quantitative;
- le possibilità formative scolastiche e aziendali;

- le "chances" e le prospettive dei vari mestieri;
- le modalità di accesso e di carriera nei mestieri e nelle professioni;
- i requisiti di ammissione e di durata dell'apprendistato.

Tutto ciò trova il suo fondamento nella convinzione che la scelta di una attività lavorativa sia un processo decisionale in cui hanno un ruolo determinante fattori soggettivi ed oggettivi, quali:

- le aspirazioni e i requisiti del singolo;
- i mutamenti nell'economia e nelle aziende;
- la tipologia delle professioni;
- la situazione del mercato del lavoro;
- le possibilità di seguire corsi di apprendistato.

Quale struttura deve fornire questo servizio all'utenza?

Non può essere che la sezione circoscrizionale dell'impiego nel suo ruolo di nucleo fondamentale del sistema di collocamento e di elemento portante per il conseguimento degli obiettivi della riforma nell'ambito dell'attività di coordinamento realizzata dagli Uffici provinciali del lavoro e della m.o..

Perché il centro INFORM - che dovrà essere istituito presso ogni sezione circoscrizionale di maggiore rilevanza e presso ciascun ufficio provinciale - possa svolgere tale servizio deve possedere:

- una adeguata struttura immobiliare con realizzazione di sale per riunioni didattiche e convegni, biblioteca e mediateca;
- arredi speciali (posti visione per gli utenti) e attrezzature tecniche quali: proiettori, visori di diapositive, video registratori, monitors televisivi, lavagne luminose, cartelloni pubblicitari;
- mediateca composta da: biblioteca specializzata, audiovisivi, films, opuscoli e programmi di informazione;
- personale qualificato per l'espletamento di tale complessa attività.

La formazione del personale

del Ministero

L'attività formativa nel duplice aspetto di qualificazione

tecnica del personale addetto alla gestione del servizio automatizzato e di aggiornamento e di riqualificazione delle unità impegnate nelle sezioni circoscrizionali si é concretizzata in:

- n.17 corsi per operatori terminalisti (9 per la Campania e 8 per la Basilicata) della durata di 4 settimane ciascuno con una partecipazione media di 14 unità per ciascun corso che hanno consentito di disporre di 231 unità (139 per la Campania e 112 per la Basilicata) addestrate all'utilizzo dei terminali.

- n.5 corsi speciali per funzionari addetti al collocamento appartenenti al 7° e 8° livello nonché al ruolo dei funzionari ad esaurimento in servizio nelle due Regioni riguardanti le tematiche più sofisticate sulle problematiche del mercato del lavoro.

Sono stati trattati da qualificati docenti e ampiamente dibattuti dai partecipanti i seguenti temi:

1- Occupazione e mercato del lavoro: teoria e pratica. Analisi e centri di individuazione. Le Circostrizioni del lavoro.

2- Riforma del collocamento: aspetti istituzionali e gestionali.

3- Analisi delle fonti sul mercato del lavoro: gli osservatori e la gestione del mercato del lavoro sul territorio.

4- Un caso europeo: l'occupazione nella Repubblica Federale Tedesca.

5- Articolazione territoriale delle politiche del lavoro: collocamento, orientamento, formazione.

6- Accertamento delle qualifiche professionali: definizione e misura della professionalità.

7- I processi di formazione professionale e i problemi di organizzazione aziendale: professionalità e tecnologie avanzate.

8- Analisi dei procedimenti amministrativi relativi ai compiti istituzionali delle circoscrizioni.

Al termine dei lavori di ciascuna giornata i corsisti divisi in 4 gruppi di studio hanno formulato dei documenti di lavoro aventi ad oggetto:

- La ricerca sul mercato del lavoro: il funzionamento di un osservatorio circoscrizionale in rapporto al sistema informativo provinciale e regionale.

- Formulazione di un caso di riconversione e ristrutturazione aziendale, Cassa Integrazione, formazione, mobilità attraverso la L.675/77 ed il FSE.

- Domanda e offerta di top management e di quadri.
- Dalla scuola al lavoro.

Il grande interesse mostrato dai partecipanti e la qualità delle relazioni finali prodotte, hanno dimostrato l'utilità di tale iniziativa tendente ad assicurare un grado di efficienza degli operatori chiamati ad affrontare quotidianamente tutte le problematiche connesse con la riforma dei servizi dell'impiego.

L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO

a) la meccanizzazione

La meccanizzazione delle graduatorie di avviamento al lavoro presso le sezioni circoscrizionali della Campania ha continuato a svolgersi per l'anno 1982, in considerazione del contratto stipulato nel 1981 con Società di servizi all'uopo specializzate.

Tale procedura é funzionante presso tutti gli uffici circoscrizionali con accentramento elaborativo presso gli UPLMO tramite dispositivo XL40, appositamente configurato.

La meccanizzazione delle liste ha reso disponibili una massa di dati particolarmente interessanti sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, riguardanti la disoccupazione in Campania.

Tali dati hanno reso possibile la conoscenza, a livello provinciale e circoscrizionale, del mercato del lavoro locale, la conoscenza del quale é indispensabile anche ai fini di una progettazione di interventi articolati nei confronti dell'utenza.

L'analisi dei fenomeni é affidata a gruppi di lavoro appositamente costituiti presso ciascun ufficio provinciale i quali opereranno in reparti da adibire a centri di informazione permanente sul mercato del lavoro.

I primi dati riguardanti l'Ufficio provinciale del lavoro di Avellino sono stati recentemente pubblicati e pubblicizzati, ciò anche al fine di rendere edotti gli operatori dei vari gruppi sulla metodologia da seguire per il conseguimento dei risultati prefissati.

Il primo numero dell'Osservatorio provinciale sul lavoro e sulle professioni di Avellino può essere richiesto al Centro studi e documentazione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma).

b) l'automazione

Il programma globale riguardante l'automazione dei servizi statali dell'impiego é stato ampiamente illustrato nella precedente relazione redatta per l'anno 1981.

La messa a regime di tale programma richiede una notevole copertura finanziaria nonché dei tempi di realizzazione notevolmente lunghi.

intermedia

La scelta di una soluzione realizzabile in tempi pressoché immediati consentirà di automatizzare i servizi del collocamento nelle Regioni Campania e Basilicata con una configurazione che potrà in tempi successivi essere adattata alle linee di intervento globali. La soluzione intermedia si é estrinsecata con la stipula di tre convenzioni nel corso del 1981 che di seguito si sintetizzano:

- 1- affitto di calcolatori da installare nelle due Regioni;
- 2- affitto di terminali di tipo "non intelligente";
- 3- adattamento dei locali per i due centri regionali di calcolo e assistenza sistemistica connessa.

Tali convenzioni nel 1982 sono state attuate come segue:

- 1- sono stati attrezzati i due centri regionali di calcolo;
- 2- sono stati installati i due calcolatori Siemens tipo 7738, configurati come da contratto;
- 3- é stato realizzato l'adeguamento del software;
- 4- é stata fornita l'assistenza sistemistica per la creazione delle Banche dati;
- 5- sono stati consegnati alle sedi circoscrizionali n.45 terminali nelle quantità previste dal dimensionamento del sistema e si prevede entro il primo semestre del 1983 la fornitura di altri 33 terminali.

Da quanto sopra esposto si evince che nell'anno 1982 sono state gettate basi concrete inerenti al processo di automazione dei servizi del collocamento, nonostante le estreme difficoltà insorte in termini di strutture e dei vincoli finanziari imposti dalla legge 140/81.

E' evidente che un utilizzo ottimale dei due centri di calcolo, una volta che sia stato diffuso su tutto il territorio l'impianto dei terminali, si concreterà nella messa a regime dell'osservatorio permanente sul mercato del lavoro e sulle professioni.

Analizziamo, qui di seguito, quali obiettivi conoscitivi il Ministero del lavoro intende conseguire.

L'OSSERVATORI STATALE DEL MERCATO DEL LAVORO E SULLE PROFESSIONI

Strumento di informazione permanente

L'Osservatori_o sul mercato del lavoro si qualifica come uno strumento conoscitivo capace non solo di essere rapidamente e continuamente utilizzabile ma anche flessibile alle esigenze che di volta in volta vengono individuate nel territorio.

Poiché una programmazione della politica del lavoro presuppone degli indicatori sullo stato e sulle prospettive a medio e breve termine del rapporto tra domanda ed offerta, l'osservatorio deve possedere un insieme di strumenti funzionali per reperire e fornire a tutti i livelli, - all'Amministrazione, alle forze sociali - i dati relativi alle dimensioni

- . caratteristiche
- . dinamica

delle diverse componenti strutturali dell'occupazione.

L'impostazione corretta e l'attuazione della programmazione economica in qualsiasi ambito territoriale presuppongono, perciò:

- una conoscenza della consistenza qualificata della domanda e dell'offerta a livello locale;
- una individuazione dei meccanismi di incontro tra le due componenti del mercato.

Obiettivo primario dell'Osservatorio sia a livello nazionale, regionale/te sub-regionale (provinciale e circoscrizionale) é perciò quello di essere elemento di supporto alla gestione del mercato del lavoro, affidata alle Commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego, affinché sia possibile attuare gli interventi adeguati alla peculiarità delle diverse situazioni locali.

Le tappe o fasi di realizzazione di un Osservatorio sono riconducibili essenzialmente a tre:

- 1) delineare il quadro degli obiettivi generali;
- 2) operare una sistemazione e riorganizzazione delle statistiche esistenti;
- 3) individuare le aree strutturali e le indagini specifiche che sarebbe opportuno predisporre.

L'Osservatorio in quanto sistema informativo deve possedere dati per:

- la descrizione della situazione;

- l'analisi e l'interpretazione del fenomeno;
- la previsione, a breve e a medio termine, delle principali variabili attinenti alla dinamica del mercato del lavoro e della attività di formazione professionale.

Ne deriva che, in tale sistema, le informazioni devono essere quanto più possibile omogenee per essere collegabili tra loro. Il sistema, inoltre, deve essere suscettibile di continuo aggiornamento in modo da poter accogliere con cadenza trimestrale, semestrale o annuale nuove informazioni; infine esso deve essere flessibile in modo da consentire modificazioni ed adattamenti alle varie esigenze politiche ed economiche.

Un livello massimo di diseggregazione dei dati (secondo il sesso, l'età, la branca di attività economica, l'ambito territoriale, ecc.

...) consente certamente una utilizzazione maggiore e più variegata degli stessi.

1. Le dinamiche del Mercato del lavoro: analisi delle fonti esistenti.

E' noto che le rilevazioni sul mercato del lavoro sono abbastanza numerose anche se eterogenee.

Un esame di tali fonti sembra opportuno, soprattutto perché una riorganizzazione dei dati si rende indispensabile per una loro utilizzazione razionale.

Rilevazioni e indagini su particolari categorie di lavoratori occupati o su aspetti specifici dell'occupazione sono effettuate da:

- ISTAT
- Ministero del lavoro
- Istituti previdenziali (ENPAS, INADEL, INAM, INAIL, RUOLI SCAU, ecc.).
- INPS
- CONFINDUSTRIA

L'attività dell'Osservatorio, oltre che rivolta alla omogeneizzazione delle varie griglie di rilevazione tende anche al completamento di tali informazioni per un uso più razionale dei dati stessi.

I flussi informativi da prediligere in questa prima fase di attuazione di un Progetto Osservatorio possono essere ricondotti essenzialmente alla conoscenza della:

- dimensione territoriale
 - dimensione scolastica
 - dimensione occupazionale
- ai vari livelli (circoscrizionale, provinciale, regionale).

Dimensione territoriale

Le informazioni che si fanno convogliare in questa dimensione riguardano, a livello circoscrizionale:

- il numero dei comuni e la loro attività produttiva prevalente;
- la popolazione;
- la popolazione attiva;
- le strutture e le istituzioni presenti.

Questo settore, come appare evidente, ha finalità conoscitive specifiche, ma anche previsive per quanto riguarda il potenziale di lavoro.

L'andamento demografico permette, infatti, di poter effettuare previsioni sulla popolazione, per sesso ed età, a qualsiasi livello territoriale. I dati, essendo disaggregati al massimo possono fornire anche sottoprodotti importanti per l'analisi demografica - indicatori sull'andamento della mortalità, della natalità, ecc.. -; inoltre essi permettono di esplicitare fenomeni connessi alla dinamica e struttura occupazionale - movimenti migratori, popolazione per età, etc.-.

L'ISTAT fornisce gran parte di questi dati.

Dimensione scolastica

Scopo del sistema informativo sulla dimensione qui presa in esame é quello di fornire previsioni nel breve-medio periodo sulla consistenza dei flussi di uscita dal sistema scolastico pre-universitario per tipo di causa e per ciclo scolastico completato.

Le informazioni da acquisire sono di due tipi: informazioni pregresse e informazioni correnti.

L'analisi della serie storica dei dati permetterebbe, infatti, di individuare tendenze di comportamento scolastico sufficientemente stabile nel tempo sì da poter essere utilizzate per fini previsivi.

L'ISTAT, assumendole dal Ministero della Pubblica Istruzione, rileva e pubblica dati relativi a:

- iscritti per sesso e anno di corso;
- ripetenti per sesso e anno di corso;
- licenziati dalla terza media, qualificati dagli istituti professionali, diplomati e maturati dai vari tipi di scuola media superiore.

Tuttavia, al fine di ottenere i dati con maggiore tempestività rispetto ai tempi di elaborazione e pubblicazione dell'ISTAT, è opportuno attuare un sistematico collegamento, a livello provinciale, con i Provveditorati agli Studi.

La conoscenza dei flussi di uscita dal sistema scolastico e le previsioni sul comportamento scolastico permettono inoltre di programmare e di definire, nel breve periodo, politiche di sostegno dell'occupazione, di formazione professionale e di mobilità per la riqualificazione della forza-lavoro.

a) Sistema di formazione professionale

L'informazione sul sistema di formazione professionale (strutture, allievi e relativo collocamento, docenti, programmi) è importante; all'interno di un Osservatorio in quanto la formazione è tuttora il principale canale di adeguamento dell'offerta alla domanda.

In tale ottica emerge l'opportunità di operare, a livello regionale:

- una rilevazione annuale sulla consistenza e sulle caratteristiche dell'attività svolta (corsi, settori di qualifica, allievi, personale docente e non docente);
- una rilevazione, collegata con l'indagine sulle leve scolastiche, degli sbocchi occupazionali dei qualificati;
- una indagine sulle caratteristiche strutturali e motivazionali degli allievi e del personale docente;
- una indagine, a scadenza annuale, sulle spese e sulla sua redditività.

Un quadro conoscitivo delle attività di formazioni presenti nel territorio dovrebbe costituire la base per una pianificazione e un raccordo dell'offerta e della domanda di lavoro.

Dimensione occupazionale

Le informazioni che provengono dalla struttura territoriale e scolastica convergono a completare il quadro conoscitivo della dinamica dell'occupazione che costituisce il nucleo centrale dei flussi informativi.

a) Struttura dell'occupazione

Le principali fonti di informazioni sulle forze di lavoro, occupazione, industrie, sono l'ISTAT e il Ministero del Lavoro.

Le rilevazioni trimestrali dell'ISTAT sulle forze di lavoro, costituiscono le informazioni ufficiali o la base ufficiale per ulteriori elaborazioni. Esse riguardano la cosiddetta offerta di lavoro esplicita, l'occupazione e la disoccupazione esplicita distinte per sesso, età, regione.

Tale rilevazione presenta delle carenze in quanto il grado di aggregazione territoriale e per gruppi di attività produttive è ancora troppo elevato per cui non permette di scendere al di sotto dell'ambito provinciale per quanto riguarda il territorio e si ferma alle aggregazioni principali -Agricoltura, Industria, altre attività - per ciò che concerne i settori produttivi.

Per una maggiore rappresentatività e utilizzazione dei dati su spaccati territoriali sub-provinciali sarebbe necessario, perciò, un allargamento del campione.

L'ISTAT effettua anche un'indagine mensile su stabilimenti industriali manifatturieri e del settore energia con oltre 500 dipendenti. Da tale indagine si possono trarre informazioni sull'andamento passato dell'occupazione dipendente, sui "tassi di rotazione" dei dipendenti, sul regime medio settimanale e degli orari di lavoro degli operai, sull'andamento mensile delle ore effettivamente lavorate da ciascun operaio, sull'incidenza del lavoro straordinario.

Accanto a queste, un'altra base di informazione è costituita dalla rilevazione annuale ISTAT sul prodotto lordo, effettuata con metodo campionario e che si riferisce alle imprese con oltre 19 addetti e fornisce dati sull'occupazione, le ore di lavoro e le retribuzioni.

Una seconda fonte sullo stato dell'occupazione, retribuzione e orari nel settore industriale è il Ministero del Lavoro.

I dati rilevati da tale indagine, che ha cadenza trimestrale, riguardano principalmente:

- le entrate o uscite degli operai ed apprendisti nel trimestre, a seconda dei motivi;
- la retribuzione operai ed apprendisti nel trimestre ed ore retribuite;
- le giornate ed ore di lavoro degli operai ed apprendisti nel trimestre;
- le ore di lavoro straordinario mensili.

E' da sottolineare che, essendo l'universo delle imprese oggetto della rilevazione circoscritto a quelle con un numero di addetti superiore a 50, la fonte coglie una porzione notevolmente ridotta del mercato del lavoro.

Appare perciò necessario:

- allargare l'universo di riferimento alle aziende con meno di 50 addetti sia per avere una osservazione maggiormente aderente al tessuto produttivo, sia perché tale ampliamento consente di cogliere la vitalità - mortalità dell'azienda a seconda della classe di ampiezza;
- ricordare, per quanto riguarda sia la base di rilevazione, sia l'articolazione dei contenuti, tale indagine con quella ISTAT sul prodotto lordo e con l'archivio aziendale INPS.

Oltre a questa, il Ministero attua numerose rilevazioni che possono essere raggruppate in:

- rapporti di lavoro
 - (-rilevazioni sul lavoro straordinario nelle imprese industriali (Ispett. lavoro)
 - (-rilevazioni sulle controversie di lavoro (URLMO e UPLMO)
- gruppi particolari di lavoratori
 - (-apprendisti (Uffici del lavoro)
 - (-stranieri occupati (Ispett. lavoro)
 - (-migrazioni, stranieri immigrati, rientri, migrazioni interne stagionali (uffici del lavoro -Centri Emigrazione)
- comportamento della offerta
 - (-indagine sulla assenza nelle industrie (Ispett. lavoro)
 - (-statistica della carenza di manodopera (Uffici del lavoro)
- statistiche varie
 - (- rilevazione sulle caratteristiche socio-economiche della cooperazione (Cooperaz.)

- (- statistiche sui cantieri di lavoro
-) e di rimboschimento e sulle opere
- (pubbliche finanziate dagli UPIMO.

Per quanto riguarda le statistiche ora considerate é necessario potenziare i dati sull'apprendistato e sugli occupati stranieri (contatti a tal fine si possono instaurare con il Ministero degli Interni). In relazione, invece, alle analisi disaggregate dell'occupazione per branca e/o per territorio é necessario svolgere elaborazioni sui dati tratti dalle rilevazioni del Ministero del Lavoro e delle fonti assicurative e previdenziali.

b) Disoccupazione

Su tale fenomeno, accanto alla già citata rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro dell'ISTAT si pongono i dati forniti dal Ministero del Lavoro relativamente a:

- gli iscritti nelle liste di collocamento ripartiti per classe, sesso, gruppi di categorie professionali, regioni, province;
- gli avviamenti al lavoro ripartiti per province, regione, classe di attività economica e sesso;
- le cancellazioni dalle liste di collocamento, per regione e per categoria professionale.

Di particolare interesse é l'indagine campionaria degli iscritti nelle liste di collocamento. Tale rilevazione, a cadenza semestrale, fornisce dati sugli iscritti nelle liste per classi di età e per durata nello stato di disoccupazione.

I dati sugli iscritti alle liste e sugli avviati al lavoro sono disponibili presso gli uffici di collocamento. Le elaborazioni che ne fa a livello centrale il Ministero non sono particolarmente rilevanti per la pianificazione delle attività formative e di orientamento in quanto essi:

- non sono disaggregati per fasce di età (tale disaggregazione si aveva solo per le liste 285/77);
- non sono disaggregati per titolo di studio;
- non sono disaggregati per fasce di qualifica professionale.

Tale rilevazione, inoltre, risente del vigente sistema di collocamento (ordinario e speciale), sia per la rappresentati-

vità del fenomeno che per il tipo e l'organizzazione delle informazioni ricavabili. Infatti, per quanto riguarda la rappresentatività del fenomeno, le liste non comprendono persone che, pur essendo disoccupate, non si iscrivono nelle medesime (ad es. persone alla ricerca di un lavoro non subordinato, persone alla ricerca di un lavoro per il quale non è previsto l'avviamento tramite l'ufficio di collocamento, persone che intendono impiegarsi presso lo Stato, enti ed aziende pubbliche). Queste persone vengono considerate come disoccupati dalle indagini ISTAT: ciò rende impossibile una comparazione tra i dati Ministero del Lavoro e dati ISTAT.

c) Domanda di lavoro

In materia di domanda di lavoro la richiesta più diffusa che si tende ad un Osservatorio è quella di procedere a stime previsionali in tempi brevi, medi e lunghi, per aree territoriali, titolo di studio, qualifica e settore produttivo.

Per l'attivazione delle fonti esiste sulla domanda di lavoro, sono state individuate tre fonti suscettibili di potenziamento:

- i dati degli Uffici di Collocamento sulla cosiddetta "domanda in-vasa": tali dati non sono oggi attendibili;

- i dati INBS sullo stock dell'occupazione. Questi dati, relativi a tutte le aziende private dei vari settori e a tutto il settore pubblico (escluso lo Stato), completati con l'introduzione di griglie di classificazione degli occupati per qualifica e delle relative modalità di conseguimento della stessa e del titolo di studio, consentirebbero di rispondere, su scala territoriale, alle sollecitazioni che possono venire dalla domanda.

La stessa rilevazione sulle remunerazioni, inoltre, integrata con la presente, consentirebbe di esplicitare dati di rilevante interesse sul "prezzo della professionalità";

- i dati degli Ispettorati del lavoro (indagine sulle aziende al di sopra dei 10 dipendenti).

Gli osservatori potrebbero avvalersi inoltre, di un "panel" di aziende di diversi settori in grado di esplicitare in termini quantitativi la domanda di lavoro espressa dal sistema, in base alla quale fradare gli interventi di formazione.

Infine, una analisi degli annunci di domanda di forza di lavoro che compaiono sulla stampa quotidiana permetterebbe di avere un quadro delle professioni più richieste non solo a

livello nazionale ma soprattutto nell'ambito territoriale.

Conclusioni

L'analisi condotta, sia pur brevemente, sulle principali fonti statistiche sul mercato del lavoro, ha evidenziato non solo la carenza, sotto diversi aspetti, delle singole rilevazioni, ma anche la loro disorganicità.

Poiché il nostro obiettivo più immediato rimane la possibilità di utilizzazione dei dati a livello sub-regionale e sub-provinciale, appare necessario, per alcune rilevazioni, allargare i dati-base (es. aziende fino a 10 addetti) per altre, razionalizzare la rilevazione degli stessi dati (ad es. introducendo il metodo del campione per gli stabilimenti, al di sotto di una certa classe di ampiezza) in modo che siano sempre rappresentativi di una certa realtà.

Sembra opportuno sottolineare, a questo punto, la necessità di impostare un Osservatorio "standardizzato" almeno per quanto riguarda le notizie-base, onde evitare impossibilità di confronti ed eterogeneità di metodologie. Esso si baserà su un "plafond" comune a tutte le regioni, mentre a livello locale si potranno impostare ricerche specifiche su problemi particolari.

La trasparenza dei dati cioè una chiara e facile lettura di essi, unita alla loro massima divulgazione sembra un non ultimo obiettivo dell'Osservatorio.

Un sistema informativo deve, infatti, essere a disposizione di tutti gli utenti (Stato, Regioni, Enti Locali) e deve realizzare uno scambio permanente di informazioni sia con i sistemi informativi relativi alle attività economiche che con quelli relativi ai servizi sociali e in particolare, con le strutture di rilevazione sul mercato del lavoro previste dall'art.

In relazione all'automazione dei servizi statali dell'impiego nell'anno 1982 si è avvertita l'esigenza di attivare e sviluppare nelle due Regioni un sistema informativo permanente che costituisca il supporto conoscitivo adeguato degli organismi collegiali preposti alla gestione e al controllo del mercato del lavoro locale.

Per la realizzazione di tale obiettivo è stata stipulata nel 1982 una convenzione con una società di servizi che si è impegnata a fornire tutte le attività di analisi e programma-

zione necessarie con il relativo software applicativo.

E' stato, inoltre, ritenuto di estremo interesse per le decisioni da assumere in materia di politica attiva del lavoro, prevedere la costituzione di una Banca dati (denominato sottoprogetto thesaurus) altamente specializzata sulle problematiche del lavoro e sugli aspetti economici e sociali che ad esse si riconnettono.

Le informazioni, che costituiranno la banca dati su cui si baserà il sistema informativo, sono fornite da tutti i documenti che verranno memorizzati per future ricerche, le cui fonti, non solo di tipo statistico sono state indicate nella stampa quotidiana e periodica, nella saggistica relativa, in documenti della CEE e dei vari organismi internazionali.

Si tratta di oltre 32 campi di studio nei quali si suddivide l'ampio contesto conoscitivo collegato con le tematiche del mondo del lavoro.

Tra gli argomenti da catalogare se ne individuano alcuni:

occupazione, demografia, famiglia, economia del lavoro, organizzazione del lavoro, istruzione professionale.

La realizzazione di tale complesso sistema informativo é stata definita con un'apposita convenzione stipulata con una società di servizi del settore

Impegni assunti nei vari settori per l'attuazione della legge al 31.12.1982

SPESE DI PARTE CORRENTE - CAP. 1113

La dotazione finanziaria di 13 miliardi risulta impegnata al 31 dicembre 1982 nei seguenti impieghi, mediante la stipulazione di circa 140 contratti di fornitura di beni e servizi

a) meccanizzazione delle
liste degli iscritti in
Campania

£. 5.044.043.865

b) automazione (locazione 2 elaboratori-allestimento dei centri regionali di calcolo-assi- stenza sistemistica e locazione dei terminali	£. 776.039.710
c) fitto locali delle sedi delle se- zioni circoscrizionali	£. 146.110.000
d) lavori di adattamento delle se- di (banconi-sportelli vetrati	£. 220.210.065
e) impianti elettrici e telefonici per le sedi di 10 sezioni circo- scrizionali	£/ 440.978.755
f) attrezzaggio per la messa a regime delle nuove sedi dei servizi del- l'impiego e per il potenziamento e l'ammodernamen to degli UIMO delle due regioni (arredi-macchine per scrivere e da calcolo) stampanti forniti di preparatori di matrici sistemi elettronici di scrittura fotocopiatrici-casseforti sistemi di registrazione-telefax e materiale per funzionamento attrezzature	£.2.498.178.309
g) attrezzaggio dei CENTRI INFORM (posti visione-proiettori visori audiovisivi-videoregistratori-si- stema di fotocomposizione	£.1.404.168.459
h) progetto "osservatorio statale sul mercato del lavoro e sulle professio- ni" e progetto "Thesaurus"	£.1.782.270.837
i) spese di funzionamento degli uffici (canoni telefonici-riscaldamento lo- cali e pulizie- elettricità spese postali stampati etc.)	£. 508.000.000
e) formazione e aggiornamento del per- sonale (per funzionari 7° e 8° livello)	£. 180.000.000
TOTALE	£.13.000.000.000

SPESE IN CONTO CAPITALE - CAP. 8001

La disponibilità finanziaria nell'anno 1982 ammontava a 5 miliardi (3 per il 1981 e 2 per il 1982.) Tale somma é stata destinata all'acquisto di n.4 sedi per le quali é in fase di svolgimento la relativa procedura amministrativa.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore di consorzi ecc. (artt. 1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogandola, la precedente L. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato. Lo stanziamento della attuale L. 240/81 è previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16). La legge finanziaria 1983 (L. 26/4/1983, n. 130), che ha recepito le richieste da parte degli operatori per un finanziamento più congruo e rapportato al numero e all'impegno crescente dei consorzi, ha fissato per il corrente anno (all'art. 8) lo stanziamento in 8 miliardi.

Le domande di contributo al 31/5/1983, termine della loro presentazione, sono oltre 180.

In merito all'applicazione della predetta normativa si fa presente che non è stato ancora possibile procedere all'erogazione dei contributi ai consorzi export, a causa dell'elevato numero delle istanze avanzate dai predetti organismi che impone una istruttoria sempre più complessa e comporta la necessità di attendere l'arrivo di tutte le domande per procedere al calcolo dell'ammontare globale del fabbisogno da comparare con l'apposito stanziamento di bilancio.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394 - Conversione in legge con modi
ficazioni del D.L. 28/5/1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2

Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concede
re alle imprese da parte del Medio Credito al termine di una
istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base
di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione
per le valutazioni sulla validità delle singole azioni di
penetrazione commerciale. Al termine di tale istruttoria le
richieste vengono sottoposte alle determinazioni dell'apposito
Comitato Interministeriale presieduto dal Sig. Ministro,
di cui al D.M. 17/2/1982. Il finanziamento viene infine erogato
dal Medio Credito stesso all'operatore, sulle disponibili-
tà finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del
Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Este-
ro 28/11/1981. Questa Amministrazione, in riferimento a que-
ste operazioni, ha competenze all'interno della procedura,
ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha dispo-
nibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di pre-
visione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di
legge suddetto.

Ciò premesso, può dirsi che, nel primo anno di applica-
zione della predetta normativa, la medesima ha ottenuto ri-
sultati soddisfacenti.

Art. 10

L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agro-a-
limentari e turistici: la legge di conversione ha modificato
il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento
in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stan-
ziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (ar-
ticolo 10 penultimo comma), l'articolo precisa che il contri-
buto annuale non potrà essere concesso per più di un trien-
nio (art. 10, 3° comma).

Tale legge ha stabilito in 2 miliardi l'ammontare dello stanziamento da iscrivere nel Cap. 1614 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1983.

In merito allo stato di applicazione di tale legge, si fa presente che la medesima ha formato oggetto di una approfondita opera di raccordo con le altre Amministrazioni dello Stato interessate (Agricoltura e Turismo), con le Regioni e le Associazioni di categoria.

Nel settembre 1982 è stata emanata una circolare applicativa rimasta peraltro priva di domande probabilmente per carenza di tempi tecnici necessari (il capitolo di bilancio è stato istituito solo con D.M. Tesoro 5/11/1982). Nel corrente anno a seguito di nuova circolare (con nota n. 301457 del 18/2/1983), sono finora pervenute poche domande.

Art. 11

Con tale articolo è stata data possibilità all'ICE di stipulare convenzioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese operanti in Paesi extra-CEE.

In merito all'applicazione di tale articolo, si fa presente che le convenzioni ICE/PMI ed aziende agricole soffrono, a tutt'oggi, di alcune difficoltà interpretative che non ne hanno consentito l'applicazione. Comunque con disegno di legge, presentato nella scorsa legislatura, riguardante modifiche sul funzionamento dell'ICE, sono state proposte all'articolo 3, talune norme che dovrebbero meglio precisare la portata dell'art. 11 in questione e agevolarne la applicazione.

In proposito si rammenta, che a causa delle suddette difficoltà, lo scorso anno sono stati stornati 10 miliardi in favore degli Uffici ICE all'estero (D.L. 21 ottobre 1982, n. 769) e per quest'anno è stata avanzata una richiesta al Tesoro, di un ulteriore storno di 6 miliardi, sempre a favore degli Uffici ICE all'estero.

PAGINA BIANCA